

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 400}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di durata delle operazioni di voto

Presentata il 1° giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il calo dell'affluenza alle urne, registrato nel corso di alcune delle ultime consultazioni elettorali, ha ovviamente la sua causa primaria nella disaffezione dei cittadini per la politica.

Il dato dei votanti risente però anche di fattori extrapolitici, quali ad esempio la condizione climatica del giorno delle votazioni (si sa che una giornata di sole in estate spinge le persone a disertare le urne per andare al mare), la coincidenza con un « ponte estivo », eccetera. Inoltre, la recente riduzione del numero dei seggi ha comportato anche affollamenti nelle ultime ore di voto, poco prima della chiusura dei seggi, per i « rientri » dell'ultimo minuto.

Per attenuare in parte il fenomeno dell'astensionismo, che rischia di delegittimare fortemente le istituzioni democratiche, la presente proposta di legge prevede l'apertura dei seggi anche il sabato pomeriggio, senza che ciò comporti costi per l'erario.

Ricordiamo che attualmente, ai sensi del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le sezioni elettorali si costituiscono infatti alle ore 16,00 del giorno antecedente le elezioni (appunto il sabato) per l'espletamento di tutte le operazioni preliminari al voto (conteggio e timbratura delle schede, apertura dei plichi e verbali,

eccetera). terminate queste ultime il seggio viene chiuso per riaprire alle ore 6,00 della domenica, quando iniziano effettivamente le operazioni di voto. La presente proposta di legge anticipa la costituzione del seggio alle ore 15,00 del sabato e stabilisce l'apertura delle votazioni al termine delle operazioni preliminari (comunque non prima delle ore 17,00) con chiusura alle ore 21,00. Con ciò si dà la possibilità di votare a tutte quelle persone che vogliono o debbano assentarsi la domenica. L'orario di inizio del voto nella giornata successiva (domenica) viene ritardato alle ore 8,00 anche in considerazione del fatto che nelle prime ore della mattina nessuno in pratica si presenta oggi a votare ed ancora inferiore sarebbe l'afflusso se gli elettori avessero la possibilità di votare il giorno precedente. Con ciò verrebbe sanata anche un'altra contraddizione circa l'inizio delle operazioni di voto, dalla legge previsto per le ore 6,00 anti-

meridiane, perché in precedenza le schede venivano vidimate la mattina delle votazioni. Poiché attualmente ciò avviene nel giorno di insediamento del seggio (sabato), il Ministero dell'interno indica invece, nelle più recenti istruzioni, le ore 6,30 come orario di apertura dei seggi per il voto.

Il nuovo sistema proposto non comporta oneri finanziari, considerato che i seggi sono già presidiati dalla forza pubblica e che la proposta di legge non prevede l'apertura dei seggi in giorni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. D'altronde, gli attuali compensi prevedono già l'utilizzo del personale nei seggi il sabato e la domenica.

Infine, con la ripartizione delle operazioni di voto in due giorni e la posticipazione alle ore 8,00 dell'insediamento del seggio la domenica mattina, presidente e scrutatori sarebbero alla sera meno stanchi per le operazioni di scrutinio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 47, le parole: « ore 16 » sono sostituite dalle seguenti: « ore 15,00 »;

b) il decimo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, e comunque non prima delle ore 17,00, il presidente dichiara aperta la votazione che si chiude alle ore 21,00. Il presidente rinvia, quindi, la votazione alle ore 8,00 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza »;

c) al primo comma dell'articolo 48, le parole: « ore sei » sono sostituite dalle seguenti: « ore otto ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001310